

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4003

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MONTICONE, BERGONZI, PAGANO,  
MANIERI, CORTIANA, BISCARDI, ASCIUTTI, RONCONI,  
BEVILACQUA e NAVA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1999**

---

Norme per la regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi  
di laurea dell’università ad accesso programmato

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il Sottosegretario per l'università e la ricerca scientifica nella seduta del 3 febbraio 1999 alla Camera dei deputati, rispondendo alle numerose interpellanze e interrogazioni presentate sul numero chiuso nelle Università italiane, nel registrare il dato di complessità e di delicatezza sul quale si è aperto un nuovo contenzioso, in sede di giurisdizione amministrativa, per l'accesso ai corsi a numero programmato per gli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999, ha dichiarato che il Governo è particolarmente attento, in relazione ai suoi poteri di iniziativa, alle indicazioni che potranno venire dal Parlamento.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 14 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 1998, sono stati definiti i parametri e gli *standard* sulla base dei quali le università devono motivare la richiesta del numero programmato e tali parametri sono stati tenuti presenti anche nel riparto di posti tra i diversi atenei per i corsi a numero programmato.

La Corte costituzionale, con sentenza del 27 novembre 1998, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sollevata in riferimento agli articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione da alcuni tribunali amministrativi.

La Corte costituzionale ha aggiunto che l'intera materia necessita di una organica sistemazione legislativa finora sempre mancata, una sistemazione chiara che, da un lato, prevenga l'incertezza presso i potenziali iscritti interessati e il contenzioso che ne può derivare, dall'altro preveda tutti gli ele-

menti che, secondo la Costituzione, devono concorrere a formare l'ordinamento universitario.

La medesima Corte, nella citata sentenza, introduce elementi tra loro contraddittori, perchè, se da un lato ritiene legittima l'attribuzione al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del potere di disciplinare con proprio atto la materia, dall'altro indica con chiarezza che manca una organica legislazione in materia, e invita il Parlamento a colmare tale carenza e a regolarizzare, per quest'anno, le situazioni pendenti degli studenti che hanno presentato ricorso.

A seguito di una circolare del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le singole università hanno provveduto a una sanatoria soltanto per l'anno accademico 1997-1998, regolarizzando quegli studenti ammessi con riserva, pur tuttavia in un quadro complessivamente incerto data la eterogeneità riscontrata e riscontrabile nei comportamenti dei singoli senati accademici.

Conseguentemente, in diverse università si è registrata per gli studenti ammessi con riserva all'anno accademico 1998-1999 una situazione di particolare disagio, di fatto discriminante, in quanto, con una interpretazione restrittiva della sentenza della Corte costituzionale, si sono visti esclusi da una operazione di sanatoria che avrebbe potuto essere estesa anche a loro, tenuto conto proprio delle motivazioni e delle indicazioni contenute nella citata sentenza.

Si rende necessario, in conseguenza delle determinazioni della Corte costituzionale e in armonia con le direttive dell'Unione europea, una sistemazione organica della materia, al fine di evitare in futuro contenziosi giurisdizionali e garantire un quadro più

chiaro e certo di regole e criteri, favorendo l'accesso al diritto allo studio in modo concreto e produttivo.

Si è in presenza di una situazione di transizione e di passaggio ed è compito del Governo e del Parlamento ricercare gli strumenti più adeguati per rispondere positivamente a situazioni che di fatto si sono create proprio perchè il quadro complessivo normativo non era completamente chiaro e si è in presenza altresì di giuste aspettative degli studenti ai quali, peraltro, è stato concesso di iscriversi anche con riserva all'anno accademico 1998-1999, e comportando ciò per questi ultimi notevoli spese per l'iscrizione, l'acquisto di testi, il vitto e l'alloggio.

Il Parlamento e il Governo in altre circostanze e su altre questioni si sono impegnati ad individuare e ad assumere iniziative fi-

nalizzate a «sanare» situazioni pregresse e di fatto createsi per fasce di cittadini.

Proprio a conferma di quanto affermato, in data 14 aprile 1999 la Commissione cultura, scienze e istruzione della Camera dei deputati ha approvato una risoluzione (n. 7-00648, presentatori i deputati De Murtas, Muzio e altri) in cui si impegna il Governo a fronteggiare le situazioni predette e a ricercare, anche d'intesa con la conferenza dei presidenti dei corsi di laurea interessati, ogni possibile soluzione.

Per tutto questo abbiamo presentato un disegno di legge che regolarizzi le iscrizioni ai corsi di laurea ad accesso programmato per l'anno accademico 1998-1999, ponendo così termine a tutte quelle inaccettabili squilibrazioni e disparità che sono emerse particolarmente in questi ultimi anni.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

## Art. 1.

1. In attesa di una disciplina legislativa dell'accesso ai corsi di laurea a numero programmato per gli anni accademici 1999-2000 e seguenti, sono regolarmente iscritti ai corsi di laurea per l'anno accademico 1998-1999, a domanda, coloro i quali hanno presentato ricorso ai competenti organi di giurisdizione amministrativa ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso atti preclusivi della iscrizione agli stessi derivanti da provvedimenti istitutivi di limiti numerici all'accesso.